



## **Delibera della Giunta Regionale n. 701 del 28/11/2023**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

**VENDITE DI FINE STAGIONE EX ART. 43 L.R. 7/2020 E SS.MM.II. - SALDI INVERNALI STAGIONE 2023/2024.**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 ("Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11") e ss.mm. e ii. disciplina, all'articolo 43, le "vendite di fine stagione", prevedendo, al comma 3, che la Giunta regionale individui le date di inizio e la durata, non superiore a 60 giorni;

**RILEVATO che dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali che**

- a) in sede di conferenza delle Regioni e Province autonome del 24 marzo 2011, come integrata dalla decisione del 7 luglio 2016, la materia dei saldi di fine stagione è stata oggetto di una intesa che prevede che i saldi invernali si effettuino il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- b) nella riunione di Coordinamento Tecnico della Commissione Sviluppo Economico del 6/11/2023 è stata condivisa all'unanimità l'applicazione dell'Intesa di cui al punto a), stabilendo in 60 giorni la durata dei saldi invernali della stagione 2023/2024 a decorrere dal 5 gennaio 2024;
- c) nella seduta della Conferenza delle Regioni – Commissione Attività Produttive - del 21/11/2023 è stata condivisa e concordata la data del 5 gennaio 2024 per l'inizio dei saldi invernali;
- d) nella riunione indetta dall'Assessore alle Attività Produttive in data 28/11/2023, le associazioni di categoria hanno condiviso l'opportunità di allinearsi alla data prevista per garantire l'omogeneità anche con le altre regioni;

**RITENUTO**

di dover individuare, in attuazione dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2020 e ss.mm. e ii., il 5 gennaio 2024, quale data di inizio dei saldi invernali per la stagione 2023/2024, per un periodo non superiore a 60 gg.;

**VISTA**

la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7, recante "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11";

Propone e la Giunta, in conformità e a voto unanime,

**DELIBERA**

*per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:*

- 1) di individuare, in attuazione dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2020 e ss.mm. e ii., il 5 gennaio 2024 quale data di inizio dei saldi invernali per la stagione 2023/2024, per un periodo non superiore a 60 giorni;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, all'Assessore alle attività produttive, al lavoro, al demanio e al patrimonio, agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Casa di Vetro del sito istituzionale e sul BURC.

